

## **LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N.143**

### **Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

#### **Art.1**

##### Oggetto e Finalità

1. La presente legge detta norme in materia di riordino territoriale dei Comuni, ai sensi degli artt. 117 e 133 della Costituzione; dell'art. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; degli artt. 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142; dell'art. 73 dello Statuto della Regione Abruzzo.
2. La Regione Abruzzo favorisce il processo di aggregazione dei piccoli Comuni, al fine di superare la loro inadeguatezza dimensionale e definire ambiti territoriali, tali da creare le condizioni per consentire un effettivo governo dei processi socio-economici e un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni di interesse locale.

#### **Art.2**

##### Ambito di applicazione

1. La Regione provvede al riordino territoriale dei Comuni disciplinando in particolare:
2. i mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali;
3. le istituzioni di nuovi Comuni;
4. le Unioni di Comuni;
5. le Fusioni di Comuni.

#### **Art.3**

##### Conferenza permanente Regione/Enti Locali

1. In tutti i casi relativi al riordino territoriale dei Comuni, di cui agli artt.2 e 11 della presente legge, gli organi della Regione hanno l'obbligo di consultare, preventivamente, la Conferenza permanente Regioni/Enti Locali, di cui alla [L.R. 18 aprile 1996, n.21](#).
2. A tal fine la Regione, tramite il Settore Enti Locali , promuove periodiche Conferenze, presso le amministrazioni provinciali, rivolte a fornire informazioni e a recepire indicazioni; richieste e pareri dagli Enti Locali, anche in merito al Programma di riordino territoriale di cui all'art.11 della presente legge.

#### **Art.4**

##### Mutamenti delle circoscrizioni comunali

1. Il mutamento delle circoscrizioni comunali è disposto con legge regionale.

2. A tale modifica si procede nei seguenti casi:

- a. distacco di una o più frazioni o borgate da un Comune e loro aggregazione ad un Comune contermino;

- b. ampliamento del territorio di un Comune al quale viene aggregato parte del territorio di altro Comune contiguo.
- c. I mutamenti delle circoscrizioni comunali, disciplinati dalla presente legge, riguardano esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa provincia e devono rispondere a ragioni di omogeneità territoriale, socio-economica e/o culturale.
- d. Le delibere con cui i Consigli comunali propongono alla Regione le modifiche delle circoscrizioni, devono contenere:
  - e. la descrizione esatta dei nuovi confini proposti;
  - f. la cartografia in scala 1:10.000 relativa ai suddetti confini;
  - g. la relativa documentazione catastale, storica e descrittiva, necessaria a documentare precisamente la situazione;
  - h. le indicazioni di natura demografica, socio-economica e/o culturale relative ai territori interessati che presentino caratteri di omogeneità e/o condizioni di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi;
  - i. le modalità per la gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione, specificandone i vantaggi.

## **Art.5**

Rettifica, contestazione, determinazione di confini

1. In caso di rettifica, contestazione e determinazione di confini si procede con le seguenti modalità:

- a. se i Comuni interessati raggiungono un accordo sulla rettifica o la determinazione dei confini, esso viene deliberato dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti; le delibere consiliari comunali vengono trasmesse alla Giunta regionale per l'adozione del relativo provvedimento amministrativo. La rettifica o la determinazione dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente, su conforme deliberazione.
- b. nel caso in cui i Comuni non si accordino sulle modalità della rettifica o della determinazione dei confini, e quindi in caso di contestazione, si provvede con legge regionale, anche su richiesta di uno dei Comuni esaminate le eventuali osservazioni degli altri enti interessati.

## **Art.6**

Mutamenti delle denominazioni comunali

1. Il mutamento delle denominazioni comunali è disposto con legge regionale.
2. La variazione della denominazione consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.
3. La denominazione può essere modificata a seguito di mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale o in caso di fusione o istituzione di un nuovo Comune, ovvero quando ricorrono esigenze toponomastiche, storiche, culturali e turistiche che motivano il cambiamento richiesto.
4. Il mutamento non implica alcuna modifica nei rapporti istituzionali.
5. La denominazione delle borgate e frazioni è di competenza dei Comuni che vi provvedono mediante delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, secondo quanto disposto dall'art. 16, 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

## **Art.7**

## Determinazione delle sedi comunali

1. La determinazione delle sedi comunali è disposta con Decreto del Presidente , su conforme deliberazione , a seguito di richiesta deliberata dal Consiglio del Comune interessato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La determinazione della sede va effettuata in relazione ad esigenze economiche, sociali, culturali e amministrative locali.

## Art.8

### Istituzione di nuovi Comuni

1. L'istituzione di nuovi Comuni è disposta con legge regionale.
2. Ai sensi dell'art. 11 della L.8 giugno 1990, n. 142 non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione tra Comuni.
3. La presente legge disciplina l'istituzione di nuovi Comuni nei seguenti casi:
4. per fusione di due o più Comuni contermini della stessa Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 10 della presente legge;
5. erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate, mediante distacco dal Comune di origine;
6. erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate, appartenenti a Comuni diversi della stessa Provincia, mediante distacco dai Comuni di origine;
7. incorporazione di uno o più Comuni in altro contiguo.
8. Nei casi previsti ai punti b) e c) del comma precedente, le delibere dei Consigli comunali che propongono tale nuova istituzione, devono indicare i mezzi disponibili per provvedere alla gestione dei pubblici servizi e dimostrare che le frazioni o borgate sono dislocate in aree decentrate che presentano propri caratteri di autosufficienza, individualità ed omogeneità ed interessi distinti rispetto al Comune al quale appartengono. Nel caso previsto al punto d) del comma 3 l'incorporazione, ai fini della presente legge, è equiparata alla fusione di Comuni, mediante l'istituzione di un Comune nuovo.

## Art.9

### Unione di Comuni

1. Salvo quanto disposto dagli artt. 26 e 29, 8° comma, della **Legge 8 giugno 1990, n. 142**, la Regione Abruzzo promuove le Unioni di Comuni contermini con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, appartenenti alla stessa Provincia in previsione di una loro fusione, e incentiva le Unioni di Comuni che, accorpati, raggiungano una popolazione di almeno 5.000 abitanti, secondo i dati ISTAT dell'ultimo censimento della popolazione.
2. Le unioni di Comuni devono rispondere ad esigenze di più razionale assetto del territorio, nonché ad una più funzionale ed economica gestione delle funzioni e dei servizi.
3. La Regione provvede ad erogare alle Unioni, su richiesta di queste ultime, contributi annuali aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni, per la durata di 10 anni dalla costituzione dell'Unione, guardandoli sulla base di uno o più dei seguenti criteri:
4. appartenenza ad una Comunità Montana almeno della metà dei Comuni aderenti all'Unione;
5. numero di abitanti dell'Unione;
6. indice di spopolamento;
7. estensione territoriale dell'Unione;

8. numero dei Comuni aderenti all'Unione e natura delle funzioni e dei servizi intercomunali attivati;
9. esigenza di realizzare un più adeguato sistema dei trasporti e della viabilità, al fine di arginare lo spopolamento delle zone interne.

Le specifiche modalità per la concessione dei contributi, da parte della Regione, saranno predeterminate con successivo regolamento da pubblicare sul BURA.

4. La Regione assicura, altresì, ai Comuni dell'unione, su richiesta di queste ultime, priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di Settore.
5. Trascorsi dieci anni, qualora non sia stata deliberata la fusione per richiesta dei Comuni aderenti all'Unione, la Regione, con legge, dispone la fusione, in assenza di contributi regionali, l'Unione è sciolta.
6. Le Comunità Montane possono essere trasformate in Unioni di Comuni, anche in deroga ai limiti di popolazioni, se i Consigli dei Comuni appartenenti ad esse deliberano in tal senso, a maggioranza assoluta dei componenti.
7. L'Unione è incompatibile con il mantenimento in essere di consorzi costituiti tra gli stessi enti locali che la compongono.
8. Qualora esistano forme associative e di cooperazione, di cui al cap.VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra Comuni che aderiscono all'Unione e tra quelli che non vi aderiscono, va verificata, prioritariamente, la relativa compatibilità.

## **Art. 10**

### Fusione di Comuni

1. La Fusione dei Comuni è disposta con legge regionale.
2. Salvo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 26 della L.8 giugno 1990, n. 142, la Regione favorisce la Fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontrino:
  3. una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato di funzioni e/o la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n.97;
  4. l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale;
  5. la stretta integrazione nelle attività socio-economiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi;
  6. il raggiungimento, fra i Comuni fondentisi, di una popolazione non inferiore a 2.000 abitanti, al fine di garantire gli obiettivi fissati nell'art.1, 2° comma, della presente legge.
  7. Al fine di definire ambiti territoriali adeguati che consentano il pieno esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, la Regione promuove e incentiva la fusione di due o più Comuni, erogando contributi per la durata massima complessiva di 10 anni dalla Fusione, secondo una graduatoria definita prioritariamente in base al numero dei Comuni fondentisi e, quindi, alla popolazione raggiunta. Le specifiche modalità per la concessione di contributi da parte della Regione, saranno predeterminate con successivo regolamento da pubblicare sul BURA.
8. Nell'ipotesi in cui la Fusione riguardi tutti i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, la legge regionale dispone che al nuovo Comune siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità Montana.
9. Le deliberazioni consiliari dei Comuni che propongono la Fusione devono contenere, oltre a quanto previsto dal comma 2° del presente articolo.

10. l'indicazione dei Comuni che intendono procedere alla fusione in un unico Comune;
11. la delimitazione cartografica dei nuovi confini;
12. la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune;
13. le eventuali forme di decentramento e di partecipazione che si intendono assicurare ai Comuni di origine e/o l'articolazione in municipi del Comune risultante dalla fusione, corrispondenti ai territori dei singoli Comuni che si sono fusi;
14. le indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse umane, con possibilità di assumere all'interno dell'ente nuove figure professionali, a seguito di variazione della classe di appartenenza del nuovo Comune;
15. la variazione dell'ammontare dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti cui sarebbe possibile accedere a seguito dell'aumento del limite di indebitamento, proporzionato alle entrate effettive, così da poter ampliare le politiche di investimento.
16. I progetti di legge concernenti la Fusione dei Comuni devono indicare i casi in cui siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base o i casi in cui vengono istituiti municipi, precisandone la delimitazione territoriale, la gestione dei servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune di nuova istituzione, demandandone la relativa disciplina allo Statuto comunale e al regolamento comunale.

## **Art. 11**

### Programma di riordino territoriale

1. Salvo quanto disposto dall'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Consiglio regionale, su proposta e sentito il parere degli Enti Locali interessati, di cui all'art.3 della presente legge, provvede ad approvare un Programma diretto a favorire un razionale processo di aggregazione tra piccoli Comuni, promovendo la formazione di ambiti comunali corrispondenti ad una migliore gestione delle funzioni e dei servizi e conformandone l'assetto territoriale alle esigenze delle popolazioni amministrare, agli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e ad una più razionale utilizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, la Regione approva un Programma di riordino territoriale tenendo conto dei mutamenti delle circoscrizioni comunali, delle istituzioni di nuovi Comuni, delle fusioni dei piccoli Comuni contigui, delle Unioni fra Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi e delle forme di collaborazione in atto fra Comuni. Il programma regionale deve indicare le ipotesi di riordino territoriale dei Comuni di cui al 2° comma, con le relative delimitazioni, i tempi e le modalità di attuazione e l'indicazione delle risorse complessive necessarie alla sua realizzazione.
3. In particolare il Programma deve indicare oltre l'assegnazione di contributi regionali aggiuntivi, anche di quelli ordinari, normalmente previsti per i singoli Comuni, nonché di quelli statali straordinari di cui all'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da conferire ai Comuni fondentisi, e le modalità dell'assistenza tecnico/amministrativa per l'organizzazione delle funzioni e dei servizi.
4. Per l'erogazione dei contributi regionali previsti dal Programma di riordino territoriale occorre tenere conto dei criteri previsti dall'art.9, commi 3 e 4, della presente legge e dall'art. 10, comma 3. Il Programma può essere articolato secondo successive scadenze temporali e la determinazione dei contributi regionali può essere aggiornata tramite legge annuale di bilancio. I contributi saranno corrisposti per un periodo complessivo massimo di 10 anni a far data dall'Unione o dalla Fusione. Le specifiche modalità per l'erogazione dei contributi da parte della Regione saranno predeterminate con regolamento da pubblicare sul BURA;

5. Ogni singola proposta di variazione territoriale deve essere valutata in rapporto al Programma di riordino territoriale, qualora il Consiglio Regionale abbia già provveduto ad approvarlo.

## **Art. 12**

### Norme procedurali

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più comuni nel territorio regionale, prima di essere decisi con legge regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate.
2. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che metta in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio per un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni.
3. Nel caso di fusione, di modificazione delle circoscrizioni comunali e di modifica della denominazione, la consultazione referendaria si estende a tutti gli elettori dei Comuni interessati.
4. L'iniziativa legislativa e referendaria, nei casi previsti dai precedenti commi, " esercitata nelle forme previste dallo Statuto Regionale e dalla **L.R. 11 dicembre 1987, n.86** e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I Consigli dei Comuni interessati al riordino territoriale, con deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, possono presentare istanza alla Giunta Regionale affinché la stessa, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti sostanziali e dei requisiti formali della richiesta, secondo quanto disposto dalla presente legge, proponga al Consiglio Regionale l'indizione del referendum consultivo, secondo le modalità previste dalla **L.R. 86/87**.
6. Si può procedere indipendentemente dalla indizione del referendum consultivo nei seguenti casi:
7. qualora la variazione territoriale interessi porzioni di territorio prive di residenti;
8. nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto siano in numero inferiore a 50, il Consiglio Regionale può stabilire che la consultazione della popolazione avvenga presso la sede del Comune interessato.
9. Nei casi di cui al precedente comma, il Consiglio regionale delibera in modo definitivo sul progetto di legge.
10. Il Settore Enti Locali è competente alla attuazione della presente legge.

## **Art. 13**

### Successione nei rapporti

1. La Provincia competente per territorio è delegata alla definizione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o a mutamenti delle circoscrizioni comunali, secondo i principi riguardanti la successione delle persone giuridiche.
2. Il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine.

3. Ad essi è trasferita d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, restano in vigore fino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

#### **Art. 14**

##### Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L.250.000.000, si provvede come segue:
  - Quanto a L.50.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità afferenti al capitolo 11418 denominato: "Spese connesse con l'iniziativa popolare e di Enti Locali riferita a referendum abrogativi o consultivi";
  - quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione per competenza e cassa, delle somme iscritte sul capitolo 11418.
1. Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit.01, Ctg.4, Sez. 01), il capitolo n. 11464 con la denominazione: "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni e del Programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9, 10 e 11", con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000.

#### **Art. 15**

##### Abrogazioni

1.é abrogata la L.R. 24 gennaio 1975, n.8.

#### **Art. 16**

##### Urgenza

1.La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 Dicembre 1997